

Con l'approvazione della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (pubblicata sul B.U.R. n. 1 , Parte I del 6 febbraio 2013 ed in vigore dal prossimo 21 febbraio) la Regione Liguria ha introdotto modifiche alle proprie leggi in materia di disciplina dell'attività edilizia (l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.) e di esercizio delle attività produttive (l.r. 5 aprile 2012, n. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico") al fine essenzialmente di:

- a) superare i rilievi di legittimità costituzionale mossi dal Governo nei ricorsi alla Corte Costituzionale presentati relativamente ad alcune disposizioni della l.r. n. 9/2012 (di modifica della l.r. n. 16/2008 e s.m.) e della l.r. n. 10/2012;
- b) recepire le sopravvenute recenti innovazioni statali in materia di sportello unico per l'edilizia e di procedimento di rilascio del permesso di costruire introdotte a livello statale dal DL n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita) , convertito con L. n. 134/2012;
- c) inserire ulteriori semplificazioni procedurali relative alla realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e di distribuzione energetica a fronte sia di novità recentemente introdotte nella legislazione statale di settore, sia di esigenze manifestate dai gestori di tali reti.

La prima categoria di modifiche introdotte dalla nuova legge regionale riguarda, come già anticipato, quelle finalizzate ad adeguare la disciplina delle ridette leggi regionali n. 16/2008 e n.10/2012 nei termini indicati dal Governo per superare il contenzioso costituzionale.

In sintesi si specificano le principali modifiche della prima categoria distinguendo quelle introdotte nella l.r. n. 16/2008 (come modificata dalla l.r. n. 9 /2012), da quelle relative alle disposizioni della l.r. n. 10/2012.

Modifiche alla l.r. n. 16/2008 e s.m. per superare i due motivi dell'impugnativa statale alla Corte Costituzionale:

1. relativamente alla disciplina del certificato di agibilità contenuta nell'art. 37 della l.r. n. 16/2008 e s.m. (come modificato dall'art. 28, comma 3 della l.r. n. 9/2012) è stato:
 - modificato il comma 2 di tale articolo 37 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni dell'art. 24, comma 2, del DPR n. 380/2001 e s.m. (recante il campo di applicazione del certificato di agibilità), in quanto norma avente valore di principio fondamentale il cui recepimento è stato richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - soppresso il comma 3 del ridetto articolo 37 in quanto, rispetto al citato art. 24 del DPR n. 380 rispetto a quello stabilito nella citata norma statale di principio il mantenimento delle relative previsioni avrebbe comportato un campo di applicazione del certificato di agibilità più ristretto .
2. relativamente alla disciplina della speciale sanatoria per sopravvenuta conformità conseguente all'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale, già prevista fin dall'origine dall'articolo 43, comma 8, e dall'art. 49 , comma 5, della l.r. n. 16, le relative disposizioni sono state eliminate in quanto ritenute dal Governo in contrasto con i tassativi requisiti di doppia conformità stabiliti per la sanatoria urbanistico-edilizia a regime rispettivamente negli articoli 37, comma 4 e 36, comma 1 del DPR n. 380/2001 e s.m..

Modifiche alla l.r. n. 10/2012 per superare l'unico motivo dell'impugnativa statale alla Corte Costituzionale:

Adeguamento della disciplina regionale relativa alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al regime speciale stabilito dalla legislazione statale in materia (D.lgs. n. 28 /2011 e DM 10.9.2010) mediante previsione nel nuovo art. 7 bis dell'applicazione delle procedure statali della "comunicazione di inizio lavori" e della "procedura abilitativa semplificata (PAS)", in luogo delle procedure di SCIA e DIA. Tale articolo 7 bis contiene anche, nei commi 2 e 3, apposite disposizioni sul certificato di collaudo e sulle regole di compatibilità urbanistica per la realizzazione di detti impianti, le cui tipologie , individuate negli Allegati 1 e 2 della medesima l.r. n. 10, sono state adeguate alla normativa statale.

La seconda categoria di modifiche introdotte dalla nuova legge regionale n. 3/2013 riguarda quelle finalizzate a recepire le sopravvenute innovazioni statali di semplificazione relative alla gestione dei procedimenti edilizi da parte dello sportello unico per l'edilizia e al procedimento di rilascio del permesso di costruire (introdotte dagli articoli 13, 13 bis, 17 quinquies e 17 sexies del citato DL n. 83/2012 convertito con L. n. 134/2012) che hanno modificato alcuni articoli del DPR n. 380/2001 e s.m. .

Le principali modifiche di tale seconda categoria interessano soltanto alcune disposizioni della l.r. n. 16/2008 e s.m., le quali già , peraltro, contemplavano , nel relativo art. 5, l'obbligatoria istituzione dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e, nel successivo art. 31, concernente la procedura del rilascio del permesso di costruire, apposite modalità di acquisizione degli atti abilitativi a tal fine necessari attraverso il ricorso a conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss..della L. n. 241/1990 e s.m. .

Al riguardo sono state inserite le modifiche di seguito sintetizzate:

1. nell'articolo 2 della l.r. n. 16 (Regolamento edilizio) sono state recepite le novità previste dall'art. 17 quinquies , comma 1 del citato DL n. 83 per assicurare l'adeguamento da parte dei Comuni del proprio regolamento edilizio al fine della disciplina dell'installazione negli edifici ad uso diverso da quello residenziale di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli;
2. nell'articolo 5 della l.r. n. 16 (Sportello unico per l'edilizia) sono stati adeguati i relativi contenuti ai nuovi e più specifici compiti attribuiti dal legislatore statale al SUE nell'art. 13, comma 2, lettera a) n. 1 , 2 e 3, al fine di configurare tale struttura organizzativa quale "unico punto di accesso e risposta" in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti le pratiche edilizie non ricadenti nel campo di applicazione del SUAP . Al contempo, nelle modifiche apportate nell'ultimo comma dell'art. 5, la Regione si è riservata l'emanazione, con successiva deliberazione della Giunta, di linee guida ed indirizzi onde assicurare uniformità nelle modalità di presentazione dei titoli edilizi, mediante specificazione degli atti ed elaborati da allegare a corredo della SCIA della DIA , del permesso di costruire e del certificato di agibilità;
3. nell'art. 31 della l.r. n. 16 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) sono state adeguate le relative disposizioni alle novità statali introdotte dall'articolo 13, comma 2, lettera d) del richiamato DL n. 83, che ha modificato l'art. 20 del DPR n. 380 in vista della maggiore efficienza ed efficacia di tale procedimento.

Il recepimento delle suddette novità statali si è reso necessario, considerato che il citato art. 13 ha previsto l'obbligo delle amministrazioni comunali di applicare le disposizioni concernenti sia lo sportello unico per l'edilizia, sia la nuova procedura per il rilascio del permesso di costruire, entro "sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" del DL n. 83, e cioè a far data dal 12 febbraio 2013. Ciò, al fine di assicurare la tempestiva applicazione in Liguria delle regole di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure edilizie introdotte dallo Stato, previo coordinamento e raccordo delle disposizioni della l.r. n. 16 con tali novità.

In particolare nei nuovi commi 4 bis e 5 bis dell'art. 31 della l.r. n. 16 sono state recepite rispettivamente le disposizioni di cui:

- al nuovo comma 3 dell'articolo 5 del DPR n. 380, introdotto dal citato art. 13, comma 2, lettera a) , numero 2 del DL n. 83 contenente l'individuazione degli atti di assenso e pareri da acquisirsi d'ufficio da parte dello SUE, direttamente o tramite conferenza di servizi, e cioè di quegli atti che l'interessato non può più acquisire direttamente in proprio e produrre a corredo del permesso di costruire;
- ai nuovi commi 5 bis e 6 dell'articolo 20 del DPR n. 380, introdotti dal citato art. 13, comma 2, lettera d) , numeri 3 e 4 del DL n. 83 contenenti le regole procedurali per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire una volta decorso il termine di 60 giorni previsto per l'istruttoria della pratica, e cioè relative ai casi di mancata acquisizione degli atti abilitativi od assensi delle altre amministrazioni pubbliche o di intervenuto dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate ove tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento. In tali ipotesi è stato previsto l'obbligo del responsabile del SUE di indire una conferenza di servizi per acquisire gli atti mancanti e comunque per la pronuncia sull'istanza di permesso di costruire.

In particolare si segnala che rispetto alla normativa statale sopracitata:

a) nel nuovo comma 5 bis dell'art. 31 della l.r. n. 16 è stata disciplinata la fattispecie degli interventi aventi ad oggetto immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, dandosi carico di prevedere l'obbligo del Comune, ove competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio entro il sopracitato termine di 60 giorni nonché l'obbligo di ricorso a conferenza di servizi per la conclusione del procedimento sotto il profilo paesistico ed edilizio nel caso di mancata acquisizione del parere della Soprintendenza entro il medesimo termine di 60 giorni;

b) nel nuovo comma 11 del ridetto art. 31 è stato recepito l'obbligo del SUE di ricorso a conferenza di servizi nei casi in cui, entro il suddetto termine di 60 giorni, non siano stati rilasciati gli atti abilitativi, assensi o pareri di altre pubbliche amministrazioni diverse dal Comune relativi a vincoli diversi da quello paesistico e/o a vincoli la cui tutela compete ad altri Enti pubblici.

La terza categoria di modifiche introdotte dalla nuova legge regionale consiste in perfezionamenti e semplificazioni di carattere formale di alcune disposizioni contenute sia della l.r. n. 16/2008 e s.m., sia nella l.r. n. 10/2012.

Le modifiche relative alla l.r. n. 16 derivano, in sintesi, dalla necessità:

1. di introdurre raccordi e coordinamenti formali a fronte sia del recepimento nella l.r. n. 10/2012, come modificata dalla l.r. n. 3/2013, delle speciali procedure statali per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia della soppressione dell'obbligo di allegazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alle istanze di rilascio di permessi di costruire, alle DIA e alle SCIA, con previsione, in sua sostituzione, dell'indicazione dei dati identificativi dell'impresa ai fini dell'acquisizione d'ufficio di tale documentazione;
2. di semplificare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 43, commi 1 e 5, relativa ad alcune tipologie di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA nonché nel caso di loro eventuale accertamento di conformità, attraverso la previsione, in luogo dell'attuale criterio di quantificazione implicante la preventiva stima del valore venale dell'immobile da parte di dell'Agenzia del Territorio, dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa pari a € 1033,00 che non richiede il ricorso al parere di tale Agenzia.

Le modifiche relative alla l.r. n. 10 consistono essenzialmente in :

1. adeguamenti di alcune disposizioni relative alla procedura per gli impianti di teleradiocomunicazione alla sopravvenuta disciplina statale in materia (D.lgs. n. 70/2012, con il quale sono state apportate modifiche al D.lgs. n. 259/2003, c.d. “Codice delle Comunicazioni elettroniche”), tra cui, si segnala l’introduzione nell’art. 7, comma 3, della SCIA, in luogo della DIA, per la realizzazione delle infrastrutture per impianti di comunicazione elettronica di minore potenza radioelettrica nonché talune semplificazioni degli adempimenti procedurali concernenti gli impianti per le reti di distribuzione energetica (ci si riferisce al comma 2 bis dell’art. 7, e al comma 2 dell’art. 9);
2. affinamenti del procedimento unico regolato dall’art. 10 al fine di razionalizzare e meglio specificare i casi in cui sia necessario il ricorso alla conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti degli interventi di maggiore rilevanza non riconducibili nelle procedure della SCIA e della DIA ed al contempo di circoscrivere l’obbligo di pubblicità- partecipazione (comportante la possibilità di presentare osservazioni) alle ipotesi di progetti che si pongano in variante rispetto agli strumenti urbanistici od altri atti di pianificazione territoriale;
3. introduzione di una specifica disposizione (art. 12 bis) relativa al certificato di agibilità e di collaudo finale degli interventi urbanistico-edilizi soggetti alle procedure del SUAP con individuazione del relativo campo di applicazione e delle relative modalità di controllo, in coerenza con la più sopra richiamata disciplina del certificato di agibilità introdotta nell’art. 37 della l.r. n. 16/2008 e s.m. e, comunque, con i contenuti dell’art. 10 del DPR n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina del SUAP).